

COMODATO - Casa concessa dal terzo per le esigenze della famiglia - Rilascio solo in caso di urgente e imprevisto bisogno

Corte di Cassazione, SEZIONI UNITE, Sentenza 29 settembre 2014 n. 20448

Il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile della "casa familiare" quando c'è un bisogno ex art. 1809 c. civ.: le Sezioni Unite hanno così confermato il diritto del proprietario comodante ad ottenere il rilascio della casa, anche se assegnata in sede di separazione e divorzio, solo in caso di sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno. Tra i validi motivi di rilascio i Giudici hanno identificato la necessità di vendita e di locazione a causa di un'accertata crisi finanziaria.